



COMUNE DI CHAMPORCHER

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. **DEL**)

Indice	
PREMESSA.....	4
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 – Funzionario Responsabile	4
TITOLO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	4
Art. 3 – Oggetto e scopo dell’ accertamento con adesione	4
Art. 4 – Attivazione del procedimento di definizione	4
Art. 5 – Attivazione del procedimento	5
Art. 6 – Procedimento ad iniziativa dell’ ufficio.....	5
Art. 7 – Acquiescenza del contribuente all’ invito formulato da parte del Comune	6
Art. 8 – Procedimento ad iniziativa del contribuente	7
Art. 9 – Atto di accertamento con adesione.....	8
Art. 10 – Perfezionamento della definizione	8
Art. 11 – Effetti della definizione.....	8
Art. 12 – Riduzione della sanzione.....	9
TITOLO II - AUTOTUTELA.....	9
Art. 13 - Istituto dell’ autotutela. Presupposti	9
Art. 14 – Procedura di autotutela.....	10
Art. 15 – Criteri di priorità.....	11
Art. 16 – Autotutela in pendenza di giudizio.....	11
TITOLO III - RAVVEDIMENTO OPEROSO	11
Art. 17 – Modalità applicative del ravvedimento operoso	11
Art. 18 – Ravvedimento operoso parziale	14
TITOLO IV - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE.....	14
Art. 19 – Oggetto e scopo dell’ interpello	14
Art. 20 - Presupposti del diritto di interpello.....	14
Art. 21 - Istanza di interpello.....	15
Art. 22 - Risposta dell’ Ufficio all’ istanza di interpello	16
TITOLO V - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.....	16
Art. 23 – Modalità applicative della conciliazione giudiziale	16
TITOLO VI - NORME FINALI.....	18
Art. 24 – Norme abrogate	18
Art. 25 – Disposizioni finali e transitorie	18
Art. 26 – Entrata in vigore	18

PREMESSA

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di applicazione, nel Comune di Champorcher (AO), di tutti gli strumenti previsti a livello normativo per disincentivare la proposizione di contenziosi da parte dei contribuenti nei confronti degli atti impositivi emessi dall'Ente, con la finalità di massimizzare la collaborazione tra le parti del rapporto tributario, nel rispetto della L. 27 luglio 2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).

Art. 2 – Funzionario Responsabile

1. Competono al Funzionario Responsabile del tributo tutte le attività e l'adozione dei provvedimenti finalizzati alla definizione dei rapporti con il contribuente, in sede di applicazione degli strumenti deflattivi del contenzioso previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso in cui le funzioni richiamate nel presente regolamento siano svolte, sulla base delle disposizioni dettate dal Capo III dalla L.R. 6/2014, dall'Unité des Communes o in forma associata, anche a fronte della stipula di apposite convenzioni, i richiami contenuti nel regolamento al Comune e al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi devono intendersi riferiti - per quanto compatibili - anche all'Unité e al relativo Funzionario Responsabile ovvero ai soggetti individuati a tale titolo per la gestione delle funzioni in forma associata.

TITOLO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 3 – Oggetto e scopo dell'accertamento con adesione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 1, punto 5, lett. m) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 50 L. 27 dicembre 1997 n. 449, con il presente regolamento è disciplinata l'applicazione, nel Comune di Champorcher, dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'accertamento con adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso, pervenendo a nuove valutazioni concordate con il contribuente, che fornisca elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio preventivo correttamente instaurato.

Art. 4 – Attivazione del procedimento di definizione

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo, né agli avvisi di accertamento dei tributi in conseguenza di un'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti ovvero ad atti di liquidazione dell'imposta.
2. Ai sensi di quanto stabilito dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, art. 1 comma 2-bis lo schema di atto, comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reca oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni. L'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione è in ogni caso contenuto nell'avviso

di accertamento o di rettifica ovvero nell'atto di recupero non soggetto all'obbligo del contraddittorio preventivo.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette «*di diritto*» e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
 - b) i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate dall'ente per le violazioni degli obblighi di dichiarazione o di pagamento del tributo;
 - c) i casi in cui l'accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la determinazione del tributo.
4. In sede di contraddittorio, l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. Resta in ogni caso fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

Art. 5 – Attivazione del procedimento

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, inviando un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica;
 - su istanza del contribuente, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6bis L. 212/2000, dopo la notifica dell'avviso di accertamento, ma anche prima della sua notifica, ove il contribuente sia stato raggiunto da uno schema di atto finalizzato a definire una violazione non ancora accertata dal Comune.

Art. 6 – Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dello schema di atto ai sensi dell'art. 6bis, comma 3 L. 212/2000, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica.
2. La lettera-invito dovrà contenere:
 - gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'ufficio;

- i periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in base all'accertamento effettuato;
 - i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;
 - il giorno ed il luogo dell'incontro per definire l'accertamento con adesione;
 - l'indicazione della possibilità di prestare acquiescenza all'invito formulato dal Comune, con conseguente riduzione delle sanzioni ad un importo pari alla metà delle sanzioni applicabili in caso di definizione dell'accertamento a seguito di adesione ad esito di contraddittorio con l'ufficio.
3. In caso di più contribuenti, l'ufficio deve inviare l'invito a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.
 4. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
 5. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
 6. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso dei profili di contestazione che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 7 – Acquiescenza del contribuente all'invito formulato da parte del Comune

1. Il contribuente può prestare acquiescenza ai contenuti dell'invito formulato dal Comune, mediante comunicazione scritta inviata al competente Ufficio e contestuale versamento delle somme dovute, entro la data fissata per la comparizione.
2. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento delle somme dovute, con le sanzioni ridotte ed i relativi interessi.
3. L'acquiescenza del contribuente all'invito formulato dal Comune può tuttavia essere formulata anche in occasione dell'incontro tra le parti, prima che venga instaurato il contraddittorio, con conseguente versamento delle somme dovute entro venti giorni dalla sottoscrizione del verbale di definizione della controversia, che rappresenta condizione necessaria per il perfezionamento dell'acquiescenza, ferma restando la possibilità di richiedere la rateizzazione delle somme dovute, nel qual caso entro venti giorni dovrà essere effettuato il versamento della prima rata.
4. L'acquiescenza del contribuente all'invito formulato dal Comune determina la riduzione delle sanzioni indicate dal Comune in tale invito ad un importo pari alla metà delle sanzioni applicabili in caso di definizione dell'accertamento con adesione ad esito di contraddittorio con l'ufficio.
5. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella

dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono alla mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono escluse da tale riduzione.

Art. 8 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza al Comune:
 - a. in caso di accessi, ispezioni o verifiche finalizzate al corretto adempimento dei tributi locali, ai sensi dell'art. 12 della legge 212/2000;
 - b. in seguito alla notifica dello schema di atto, comunicato ai fini del contraddittorio preventivo previsto dall'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione;
 - c. in seguito alla notifica di avviso di accertamento esecutivo preceduto dalla notifica dello schema di atto di cui alla lettera b), anteriormente all'impugnazione ed entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo;
 - d. in seguito alla notifica di avviso di accertamento esecutivo per il quale non si applica il contraddittorio preventivo, anteriormente all'impugnazione ed entro il termine di presentazione del ricorso giudiziario.
3. È fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000 emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
4. Il termine per l'impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell'articolo 60, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente, salvo quanto previsto dal comma 2-bis, ultimo periodo; l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall'ufficio, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile:
 - a. dichiara l'inammissibilità dell'istanza di accertamento con adesione mediante comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno;
 - b. formula, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire per la definizione in contraddittorio dell'accertamento, indicando l'ora, la data ed il luogo della comparizione.
6. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo; nel

caso di avviso di accertamento esecutivo di cui al comma 2), lettera c) il termine è sospeso per un periodo di 30 giorni.

7. L'istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.

Art. 9 – Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore munito di procura speciale ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dal funzionario responsabile del tributo, qualora le parti giungano ad un accordo.
2. Nell'atto di definizione devono essere indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
 - a. gli elementi di valutazione adottati dal contribuente;
 - b. i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
 - c. i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - d. la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 10 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto di accertamento con adesione, da effettuarsi entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto stesso.
2. È ammesso, su richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale, secondo le disposizioni di rateizzazione previste nel regolamento generale per le entrate, nel qual caso entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione dovrà essere effettuato il versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal suddetto versamento, il contribuente è tenuto a fare pervenire all'ufficio la prova dell'avvenuto pagamento.
4. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
5. Relativamente alla Tassa/Tariffa applicata per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ove riscossa tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 11 – Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad

accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 12 – Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo edittale previsto dalle singole normative sanzionatorie, nel caso in cui la violazione definita in sede di accertamento sia stata commessa a decorrere dal 1° febbraio 2011.
2. Le sanzioni scaturenti dall'attività di controllo del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, a prescindere dalla denominazione di accertamento attribuita agli stessi avvisi ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006, nonché quelle per omesso/parziale/tardivo versamento, ovvero ancora le sanzioni che conseguono alla mancata e/o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono escluse da tale riduzione.
3. Nell'avviso di accertamento il contribuente deve essere informato della possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni irrogate, ove il pagamento del tributo e delle sanzioni così ridotte avvenga entro lo stesso termine previsto per la proposizione del ricorso.
4. In tal caso, il contribuente non avrà più facoltà né di produrre ricorso, né di formulare istanza di accertamento con adesione, né tanto meno di richiedere il rimborso delle somme che siano state versate avvalendosi della definizione agevolata delle sanzioni.

TITOLO II - AUTOTUTELA

Art. 13 - Istituto dell'autotutela. Presupposti

1. In conformità alle previsioni di cui all'art. 10-quater della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e in adesione ad un approccio di *compliance*, l'Ufficio Tributi procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di accertamento o alla rinuncia all'imposizione, nell'esercizio dell'autotutela obbligatoria, senza la presentazione di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'esercizio del potere di autotutela obbligatoria è in capo al funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge e incontra come unico limite la sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
 3. Ai sensi dell'art. 10-quinquies della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) l'Ufficio Tributi può comunque procedere all'annullamento di atti di accertamento o a rinunciare all'imposizione nell'esercizio dell'autotutela facoltativa, anche per situazioni ulteriori rispetto a quelle elencate al comma 1 del presente articolo in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
 4. In ogni caso, il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela facoltativa è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e di uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Costituisce, comunque, interesse pubblico il fine di assicurare una equa imposizione fiscale, conforme alle regole dell'ordinamento giuridico di riferimento, nonché di prevenire l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.
 5. Anche l'esercizio del potere di autotutela facoltativa è in capo al funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge.
 6. Al fine dell'esercizio dell'autotutela sia obbligatoria, quanto facoltativa, il contribuente può presentare istanza all'ente impositore, indicando i presupposti alla base della richiesta.

Art. 14 – Procedura di autotutela

1. L'annullamento dell'avviso di accertamento può avvenire anche con riferimento ad atti definitivi.
2. Nel caso in cui riguardi un atto impugnato, l'autotutela può essere disposta per motivi di opportunità quando:
 - a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
 - b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'ente.
3. Il provvedimento di annullamento deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
4. In pendenza di giudizio l'esercizio dell'autotutela facoltativa è esercitabile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Nell'ipotesi in cui emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata,

il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. La presentazione dell'istanza di autotutela non sospende né interrompe i termini per la presentazione del ricorso giudiziario.

Art. 15 – Criteri di priorità

1. Nell'esercizio del potere di autotutela, il Funzionario responsabile del tributo deve dare priorità alle fattispecie che presentano rilevante interesse generale, e, tra di esse, a quelle per le quali è già in atto o sussiste il fondato rischio di un vasto contenzioso.

Art. 16 – Autotutela in pendenza di giudizio

1. In pendenza di giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) possibilità di ottenere la compensazione delle spese processuali fino ad allora sostenute;
 - f) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
2. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare la lite, il Funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco o suo delegato, per l'eventuale desistenza dal contenzioso.
3. Analoga comunicazione deve altresì essere inoltrata all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, ai fini della cessazione della materia del contendere, previa verifica dell'accettazione da parte del ricorrente, anche con riferimento alla compensazione delle spese di lite.
4. Nei casi di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, si può procedere all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, per i soli motivi sui quali non si sia pronunciata sul merito il Giudice Tributario competente.
5. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento sia diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi, con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza dagli stessi emanati.

TITOLO III - RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 17 – Modalità applicative del ravvedimento operoso

1. Con il presente articolo sono stabilite le modalità applicative del ravvedimento operoso, in riferimento alla previsione di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/1997 ed eventualmente anche in

deroga alle disposizioni contenute in tale articolo, come modificato in particolare dall'art. 1, comma 637 L. 190/2014 e dall'art. 15, lett. o) D.Lgs. 158/2015, nonché dall'art. 10bis L. 19 dicembre 2019 n. 157.

2. Il contribuente che sia incorso in violazioni delle disposizioni relative alle dichiarazioni o ai versamenti tributari potrà procedere alla regolarizzazione spontanea avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'art. 14 del decreto legislativo 13 novembre 2024, n. 173 "Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali".
3. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente deve indicare i conteggi eseguiti per la determinazione dell'ammontare versato.
4. Per le entrate per le quali il contribuente non è in grado di determinare l'importo da versare, il conteggio delle somme da versare è eseguito dall'ufficio Tributi.
5. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
 - a) la somma omessa;
 - b) l'importo della sanzione, calcolata in base alla tardività del versamento e della violazione commessa;
 - c) gli interessi maturati giorno per giorno, calcolati al tasso legale con la regola del *pro rata temporis*, ossia sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi che intercorrono dalla scadenza originaria al giorno del versamento.
6. Il ravvedimento operoso si perfeziona con il versamento contestuale delle tre componenti sopra indicate.
7. In caso di liquidazione eseguita dall'Ufficio Tributi ai sensi dell'art. 29, comma 3, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione del pagamento entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.
8. La regolarizzazione degli errori in sede di ravvedimento operoso non potrà essere effettuata da parte del contribuente in tutte le ipotesi in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, anche ove tale attività di verifica non si sia ancora tradotta nella notifica di avvisi di accertamento per le annualità d'imposta e per i tributi che il contribuente intenda ravvedere.
9. Nell'ipotesi in cui il ravvedimento operoso venga adottato dal contribuente in violazione della disposizione di cui al comma precedente, nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006, il Comune dovrà provvedere al recupero della maggiore sanzione dovuta e degli eventuali maggiori interessi, mediante notifica di atto di irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 17, comma 1 D.Lgs. 472/1997.
10. In applicazione di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 L. 160/2019, anche con riferimento ai tributi applicati dal Comune, in caso di ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta nel modo seguente:
 - a) in misura pari allo 0,1% dell'imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo, ove il ravvedimento venga effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza del termine per il pagamento;

- b) ad un decimo del minimo edittale, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito dopo il quattordicesimo giorno dalla scadenza, ma comunque nel termine di trenta giorni dalla data della scadenza, ovvero, in caso di sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - c) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un ottavo del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dell'errore;
 - e) ad un settimo del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - f) ad un sesto del minimo edittale, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
11. Le ipotesi di riduzione della sanzione per ravvedimenti effettuati ai sensi dei punti 5) e 6) del presente articolo si applicano ai ravvedimenti effettuati dal contribuente a decorrere dalla data di approvazione della modifica del presente regolamento, anche se relativi a violazioni commesse in annualità non ravvedibili in forza delle disposizioni regolamentari e normative all'epoca vigenti.
12. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
13. La regolarizzazione delle emissioni formali compiuti in sede di dichiarazione, che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo e che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte del Comune, possono essere sanate, ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis D.Lgs. 472/1997, mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, senza applicazione di sanzioni, purché la stessa sia presentata prima che la violazione venga constatata dall'Ente impositore, ovvero prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 18 – Ravvedimento operoso parziale

1. Nell'esercizio della potestà attribuita ai Comuni dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 46/1997, viene introdotto l'istituto del ravvedimento operoso parziale, in riferimento alla previsione di cui all'art. 15 Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173 (precedente art. 13bis, comma 1 D.Lgs. 472/1997, come introdotto dall'art. 10bis L. 19 dicembre 2019 n. 157) ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo.
2. Il contribuente può accedere a tale istituto anche nel caso in cui la regolarizzazione venga effettuata in momenti diversi, a fronte di apposita istanza da presentarsi all'Ufficio Tributi prima di procedere al primo versamento in regolarizzazione, nella quale dovranno essere indicati i termini in cui verrà effettuato il pagamento delle somme dovute.
3. Nel caso di pagamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente potrà ravvedere autonomamente i singoli versamenti con le riduzioni previste per ciascuno di essi, ovvero ravvedere il versamento complessivo applicando la riduzione della sanzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
4. Viene considerato rilevante, al fine di valutare la riduzione sanzionatoria da ravvedimento, anche parziale, il momento in cui la sanzione viene regolarizzata, ossia quando la stessa viene versata.
5. Se tra un versamento e l'altro viene notificato un avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, ovvero per parziale versamento, l'omesso versamento della parte di debito che residua non può beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dal citato articolo 13-bis che, invece, andranno irrogate secondo le regole ordinarie

TITOLO IV - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Art. 19 – Oggetto e scopo dell'interpello

1. Nel presente titolo sono stabilite le modalità applicative dell'istituto dell'interpello del contribuente, in riferimento alla previsione di cui all'art. 11 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) ed eventualmente anche in deroga alle disposizioni contenute in tale articolo.
2. L'istituto dell'interpello del contribuente è finalizzato a garantire la trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione e ad attribuire certezza agli adempimenti richiesti al contribuente da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 20 - Presupposti del diritto di interpello

1. Il contribuente ed i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti hanno il diritto di interpello in relazione agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa in materia di fiscalità locale, al fine di ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:
 - a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;
 - b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;

- c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione ad una specifica fattispecie;
- d) sussistenza delle condizioni e valutazione degli elementi probatori richiesti dalla legge per beneficiare di esenzioni, riduzioni e agevolazioni.

Art. 21 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto la fattispecie oggetto dell'istanza senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'Ufficio competente per rendere la propria risposta.
2. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante legale;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da sottoporre ad interpello ai fini tributari, in merito al quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - c) l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento o della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;
 - d) l'indicazione dell'eventuale domicilio del contribuente presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni del comune, relativamente all'istanza di interpello, nonché l'eventuale recapito telefax o telematico al quale inviare tali comunicazioni;
 - e) la sottoscrizione dell'istante.
3. Alla istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione comunale o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione o della qualificazione della fattispecie prospettata.
4. Quando non è possibile fornire risposta sulla base della documentazione allegata, l'Ufficio competente può chiedere all'istante, una sola volta, di integrare la documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della richiesta.
5. La mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine di cui al comma 4 comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. Sono considerate inammissibili le istanze che:
 - a) prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative incontrovertibili;
 - b) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza.

Art. 22 - Risposta dell'Ufficio all'istanza di interpello

1. L'Ufficio competente, previa verifica dei requisiti di ammissibilità, risponde all'istanza di interpello nel termine di novanta giorni dalla presentazione, fatta salva la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto, formulando risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata AR ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).
2. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3. Nell'ipotesi in cui l'istanza di interpello sia presentata ad ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'Ufficio Tributi/entrate. In tal caso il termine di cui al comma 1, inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo.
4. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base della documentazione allegata l'Ufficio competente può chiedere all'istante, una sola volta, di integrare la documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della richiesta.
5. In caso di richiesta di documentazione integrativa di cui all'art. 25, comma 4, la risposta all'istanza è resa entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione.
6. La mancata presentazione della documentazione integrativa entro il termine di cui al comma 4 comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.
7. La risposta, scritta e motivata, all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.
8. Qualora la risposta non venga notificata al contribuente entro il termine previsto, si intende accettata l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. È annullabile qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.
9. Nell'ipotesi in cui, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l'Ufficio Tributi/entrate modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, ne dovrà essere data comunicazione scritta all'istante, il quale sarà tenuto ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

TITOLO V - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 23 – Modalità applicative della conciliazione giudiziale

1. Al solo fine di chiarire le concrete modalità applicative della conciliazione giudiziale, come strumento deflattivo del contenzioso, di seguito si richiamano le disposizioni di cui all'art. 48, 48bis e 48ter D.Lgs. 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario), come modificati ed introdotti dall'art. 9, lett. s) D.Lgs. 156/2015.

«Art. 48 (Conciliazione fuori udienza).

Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.

La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente».

«Art. 48bis (Conciliazione in udienza).

Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere».

«Art. 48ter (Definizione e pagamento delle somme dovute).

Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.

Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 48bis.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218».

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 24 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 25 – Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti comunali rilevanti in materia.

Art. 26 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 01 gennaio 2026, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.